**Quesito n. 3**

1)  sul plico 1 che contiene i 3 plichi, nel caso di rti, vanno riportate tutte le informazioni di tutti i partecipanti alla rti, sia essa costituita che da costituirsi; va chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura: va controfirmato dalla sola mandataria o da tutti i partecipanti alla rti ancora non costituita?

- sui 3 plichi vanno riportate l'intestazione del mittente e le rispettive diciture previste dal disciplinare: per mittente si intende la sola mandataria o tutti i partecipati alla rti ancora non costituita?

- anche i 3 plichi contenuti a loro volta vanno anche chiusi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura: va controfirmato dalla sola mandatari o da tutti i partecipanti alla rti ancora non costituita?

2) attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 co.1 e 2 del codice degli appalti: i soggetti a cui si riferiscono le attestazioni sono quelle del comunicato dell'anac; quest'ultimo si riferisce anche ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del codice antimafia: dunque, poichè i soggetti nei cui confronti va fatta tale attestazione sono: i membri del cda, del collegio sindacale, dell'odv ed il direttore, e coloro che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tale attestazione va fatta anche nei confronti dei parenti di quest'ultimi?
dette attestazioni, in ipotesi di rti ancora non costituita, possono essere rese da ciascun rappresentante legale dell'operatore economico partecipante alla rti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 45/2000 contenuta della domanda o e' necessario richiedere un'autocertificazione a tutti i soggetti interessati dall'attestazione?

3) il passoe che va allegato alla domanda allegato 2, in caso di rti ancora non costituita, deve essere unico e riferirsi alla rti o devono essere prodotto tanti passoe quanti sono i partecipanti di quest'ultima?

**Risposta quesito n. 3**

1. Il disciplinare di gara a pag. 17 dispone che “Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi”.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato e può essere controfirmato sui lembi di chiusura anche dalla sola mandataria. Tale plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica”: Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sulle buste le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi”. Le buste possono essere controfirmate sui lembi di chiusura anche dalla sola mandataria.

1. Le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8.11.2017 che sostituisce il comunicato del 26.10.2016:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\_Atto?ca=6630.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, commi 1 e 2, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all’art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

1. Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante  dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.